

DIREZIONE GARE, APPALTI E PARTECIPATE



Servizio Amministrativo opere e lavori pubblici

Spett.le Impresa concorrente

Prot. n. 444298 del 31/12/2022

Firenze, 31 dicembre 2022

OGGETTO: Lettera di invito alla procedura negoziata di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120), svolta con modalità telematica, per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e esecuzione lavori dell'intervento denominato "Rigenerazione complesso sportivo polivalente Paganelli". Codici Opera 220289, 220290, 220291. CUP H13I22000100006. CIG 9573710B69. CUI L01307110484202200126.FINANZIAMENTO PNRR, Missione 5, Componente 2, Investimento 3.1.

A seguito dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla presente procedura, mediante estrazione dall'Elenco degli Operatori Economici del Comune di Firenze, ed in esecuzione della determinazione a contrarre della Direzione Servizi Tecnici n./DD/2022/10374 del 28/12/2022, codesta Impresa è invitata a presentare offerta per l'affidamento dei lavori in oggetto.

L'affidamento avverrà sulla base del criterio del **minor prezzo**, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (nel prosieguo, il Codice) e dell'art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020.

Luogo di svolgimento delle prestazioni: Firenze, via dell'Olmatello.

CIG 9573710B69 - CUP H13I22000100006 - CUI L01307110484202200126 RUP: Ing. Alessandro Dreoni.

Articolo 1. MODALITÀ TELEMATICA DI SVOLGIMENTO DELL'APPALTO

Il presente appalto è disciplinato, oltre che dalla presente lettera d'invito, dal D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R "Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n.38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)" e dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START" approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: https://start.toscana.it nella sezione Progetto.

L'appalto si svolge in **modalità telematica**: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Amministrazione aggiudicatrice **esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana -** accessibile all'indirizzo https://start.toscana.it.

Per partecipare alla presente procedura i soggetti interessati dovranno identificarsi sulla piattaforma START accedendo all'indirizzo https://start.toscana.it e completando la procedura di registrazione on-line presente sul sistema.





La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite *userid* e *password*. Il certificato digitale e/o la *userid* e *password* utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso, a mezzo della quale verrà identificato dall'Amministrazione aggiudicatrice, e la *password*.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al call center del gestore del sistema al n. 0810084010 o all'indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com.

Lo svolgimento in modalità telematica dell'appalto comporta che taluni documenti, per essere inseriti dai concorrenti nel sistema, debbano essere a firmati digitalmente.

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto **dovranno** essere in possesso di un **certificato qualificato di firma elettronica** che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.

Articolo 2. OGGETTO DELL'APPALTO INTEGRATO, FINANZIAMENTO PNRR E RELATIVI OBBLIGHI, PAGAMENTI.

2.1. OGGETTO DELL' APPALTO INTEGRATO

Ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett. b) del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55), come modificato dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77 (convertito dalla L. 108/2021), l'oggetto dell'appalto consiste nell'affidamento congiunto della progettazione esecutiva (incluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) e nell'esecuzione di tutti i lavori necessari per la realizzazione dell'intervento denominato "Rigenerazione complesso sportivo polivalente Paganelli".

Le particolarità tecniche sono contenute negli elaborati che compongono il progetto definitivo di cui all'art. 23, comma 7, del Codice posto a base di gara, validato con atto formale sottoscritto dal RUP in data 23/12/2022, nonché approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. DG/2022/00688 del 27/12/2022. Il verbale di validazione è stato approvato dal RUP, ai sensi dell'art. 48, comma 2, della legge n. 108/2021 con propria determinazione dirigenziale, adeguatamente motivata, n. DD/2022/10303 del 27/12/2022.

Sono compresi nell'appalto:

a) la redazione del progetto esecutivo, nel rispetto dell'art. 23, comma 8, del Codice, degli artt. da 33 a 43 del D.P.R. n. 207/2010 e di tutte le leggi e norme di settore.

<u>In particolare, gli elaborati minimi da produrre per il progetto esecutivo, ai sensi dell'art 33 comma 1, del DPR 207/2010 sono i seguenti:</u>

- Relazione generale;
- Relazioni specialistiche;
- Elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;







- Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;
- Computo metrico estimativo e quadro economico;
- Cronoprogramma;

FIRENZE

• Elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi.

Sono inclusi tra gli elaborati di progetto i seguenti documenti, tra cui quelli necessari per DNSH e CAM:

- la relazione di sostenibilità dell'intervento (DNSH);
- elaborati tecnico-economici e grafici delle attività finalizzate all'eliminazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi;
- elaborati relativi all'eliminazione di interferenze con sottoservizi;
- tutti gli elaborati necessari alla verifica dell'applicazione dei CAM ,come disposto dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017 e relativi allegati;
- documentazione richiesta ai fini del rispetto del principio di DNSH.

Il progetto esecutivo è redatto e consegnato alla stazione appaltante con le modalità e nei termini di cui all'art. 10 ter del Capitolato speciale d'appalto.

L'appaltatore dovrà in ogni caso produrre un progetto esecutivo completo e "verificabile" ai sensi dell'art 26 del D.lgs 50/2016, a cura di organo di verifica abilitato, che sarà incaricato dalla stazione appaltante.

Nel servizio richiesto deve intendersi inclusa la redazione di qualsiasi elaborato indispensabile al rilascio di pareri, autorizzazioni, permessi, nulla osta o atti di assenso comunque denominati a cura degli enti competenti e, in ogni caso, tutto quanto necessario per rendere il progetto approvabile per garantire il conseguimento, a lavori ultimati, delle certificazioni, attestazioni o atti altrimenti detti, previsti dalla normativa applicabile al caso di specie. Il progetto esecutivo dovrà recepire le prescrizioni dei pareri, autorizzazioni, nulla osta, ecc., richiesti dalla Stazione Appaltante.

L'affidatario deve, altresì, provvedere a tutti gli adempimenti di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni:

b) l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni necessarie per consegnare il lavoro completamente ultimato, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e corredato di tutte le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo di cui alla precedente lettera a).

2.2 FINANZIAMENTO PNRR E RELATIVI OBBLIGHI

L'appalto è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024, annualità 2022 (come da Codici Opera **220289**, **220290 e 220291**) ed è finanziato con le risorse







assegnate dall'Unione europea all'iniziativa Next Generation EU e, in particolare, con i fondi del Ministero dell'Interno a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza -PNRR.

Più precisamente, l'intervento è inserito nell'ambito della **Missione 5 -Inclusione e** coesione, Componente 2 - Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo settore, Investimento 3.1 "Sport e inclusione sociale" del PNRR.

Dovranno essere rispettate tutte le condizioni, le Milestone ed i Target contenuti nell'atto d'obbligo sottoscritto con il Ministero per l'ottenimento del finanziamento PNRR.

In particolare, al fine di contribuire al raggiungimento del target nazionale di almeno 100 interventi relativi ad appalti per strutture sportive di almeno 200.000 mq, è necessario raggiungere i seguenti milestone:

- ultimare i lavori entro il 31 dicembre 2025 ed in conformità alle fasi attuative individuate nel Cronoprogramma, atteso in ogni caso che l'appalto per l'affidamento dei lavori dovrà essere aggiudicato in via definitiva entro il termine perentorio del 31 marzo 2023 e gli stessi dovranno essere ultimati entro e non oltre il 31 gennaio 2026;
- garantire il collaudo e/o l'approvazione del certificato di regolare esecuzione in tempo utile per consentire il pagamento del saldo entro e non oltre il primo semestre del 2026.

Nel presente appalto trovano applicazione gli obblighi e le specifiche condizionalità del PNRR nonché tutti i requisiti connessi alla misura a cui è associato il progetto. Tra gli altri:

- a) l'obbligo di conseguimento dei target e milestone, sopra evidenziati, e degli obiettivi finanziari, mediante previsione di un monitoraggio *in itinere* del corretto avanzamento dell'attuazione per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive;
- b) il principio del "non arrecare un danno significativo" (cd. "Do No Significant Harm" DNSH) secondo il quale nessuna misura finanziata deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolino la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- c) il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. tagging), teso al conseguimento e al perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale;
- **d)** l'obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento, volto ad evitare che ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione europea nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 ed in coerenza con la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato Servizio centrale per il PNRR n. 33 del 31.12.2021;
- **e) gli obblighi in materia di comunicazione ed informazione** attraverso l'esplicito riferimento al finanziamento da parte della Unione europea e all'iniziativa "Next Generation EU";







- f) il superamento dei divari territoriali;
- g) il rispetto e promozione della parità di genere (c.d. gender equality);
- h) la protezione e valorizzazione dei giovani teso a garantire l'attuazione di progetti e riforme a beneficio diretto ed indiretto per le future generazioni.

In particolare, i documenti progettuali devono riportare specifiche indicazioni intese al rispetto del principio del DNSH affinché sia possibile inserire, anche negli stati di avanzamento dei lavori, una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto dello stesso. A tale riguardo, si richiama quanto prescritto in materia all'art. 11-ter Capitolato Speciale d'Appalto.

Trovano, inoltre, applicazione le misure per la **promozione dell'occupazione** giovanile e femminile di cui all'art. 47, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108.

Al fine di implementare le misure di controllo dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio, in sede di gara i concorrenti sono tenuti a fornire i dati necessari per l'identificazione del "titolare effettivo" onde consentire al Comune di Firenze di adottare misure per la verifica dell'identità della persona fisica per conto della quale è realizzata l'operazione o l'attività (Modulo per autodichiarazione dei titolari effettivi). Nel caso di un'entità giuridica, il concorrente deve individuare la persona fisica (o le persone fisiche) che, possedendo o controllando la suddetta entità, risulta l'effettivo beneficiario dell'operazione o dell'attività. Ciò implica, per le persone giuridiche, i trust, le società, le fondazioni ed istituti giuridici analoghi, l'adozione di misure ragionevoli per comprendere l'assetto proprietario e di controllo. Quanto ai criteri per la determinazione della titolarità effettiva si fa espresso rinvio al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125. Si rinvia al successivo paragrafo 18, punto A 3) della presente lettera di invito.

Come precisato dalle "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori" allegate alla Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11.8.2022, n. 30 nel caso in cui si faccia ricorso al subappalto la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo e le relative attività di verifica devono riguardare anche il soggetto terzo (subappaltatore) cui l'appaltatore affida, in tutto o in parte, l'esecuzione delle prestazioni ad esso appaltate. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), tali controlli vanno eseguiti su tutti gli operatori economici che fanno parte del raggruppamento.

I concorrenti devono rilasciare la dichiarazione di **assenza del conflitto di interessi** (Modulo per dichiarazione assenza conflitto di interesse). Nel caso in cui il "titolare effettivo" come sopra individuato non coincida con alcuno dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, la dichiarazione di assenza del conflitto di interessi deve essere resa anche dal titolare effettivo. La dichiarazione è funzionale e necessaria alla stipulazione del







contratto in caso di eventuale aggiudicazione: pertanto, la mancata produzione della stessa in sede di presentazione della domanda non assurge a motivo di esclusione dalla gara.

Il presente appalto è, altresì, conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 11 gennaio 2017 (G.U.R.I. 28 gennaio 2017, n. 23) emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, laddove applicabili. Gli interventi proposti devono rispettare, in fase di progettazione, di realizzazione e di gestione, gli adempimenti richiesti dal succitato decreto ai fini del rispetto dei "Criteri ambientali minimi di sostenibilità energetica ed ambientale (CAM)" attualmente in vigore.

2.3. PAGAMENTI

All'aggiudicatario verrà corrisposta l'**anticipazione del prezzo** alle condizioni e con le modalità indicate dall'art. 35, comma 18 del Codice e dall'art. 18 del Capitolato speciale d'appalto. Se l'aggiudicazione è anche efficace - stante l'esito positivo circa la verifica del possesso, in capo all'aggiudicatario, dei prescritti requisiti - l'erogazione dell'anticipazione è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice.

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'appalto avverrà ai sensi dell'art. 113 *bis* del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede, tra l'altro, che:

- i certificati di pagamento siano emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque non oltre 7 giorni dall'adozione e che i pagamenti relativi siano effettuati entro il termine di 30 giorni dall'emissione dello stato di avanzamento;
- la rata di saldo sia pagata entro 30 giorni dall'esito positivo del collaudo.

Articolo 3. IMPORTO DELL'APPALTO INTEGRATO, ID E CATEGORIE DI PROGETTAZIONE, CLASSI E CATEGORIE DI LAVORI.

L'importo complessivo dell'appalto a base di gara (progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori) ammonta ad € 1.451.150,28 al netto di Iva, oneri previdenziali e assistenziali, così suddiviso:

- a) € 1.403.166,25 per lavori di cui:
- € 1.360.744,08 per lavori a corpo: **soggetti a ribasso**;
- € 42.422,17 per costi aggiuntivi per la sicurezza: non soggetti a ribasso;
- b) € 47.984,03 per spese di progettazione esecutiva: soggetto a ribasso.

L'importo totale soggetto a ribasso (lavori e progettazione) ammonta ad € 1.408.728,11.

Tutti gli importi sopra indicati sono al netto di IVA e, con riferimento alle prestazioni di carattere professionale, di oneri previdenziali.







LETT.	DESCRIZIONE	IMPORTI
A	Importo esecuzione lavori a base d'asta, soggetto a ribasso	€ 1.360.744,08
В	Corrispettivo per progettazione esecutiva, soggetto a ribasso	€ 47.984,03
Totale	(A+B) importo soggetto a ribasso	€ 1.408.728,11

<u>CATEGORIE E CLASSIFICHE DEI LAVORI</u>: categoria prevalente OG1 - classifica III Lavorazioni di cui si compone l'intervento

Lavorazione	Categoria	Qualifi	Importo totale	% su	Indicazioni s	peciali ai	fini della gara
	e c t	cazion e obbliga toria (si/no)	lavori (€) (opere + oneri della sicurezza)	importo totale dei lavori	Prevalente / scorporabil e / SIOS	Subapp altabile	% massima di subappaltabili tà
Edifici civili e industriali	OG1 class. III	SI	€ 757.680,61	54,00	Prevalente	SI	Subappaltabile nei limiti del 50% dell'importo della categoria
Finiture di opere generali in materiali lignei ecc.	OS6 class. II	NO	€ 357.808,55	25,50%	Scorporabile		Subappaltabile al 100% Subappalto facoltativo: nel caso con adeguata qualificazione nella categoria prevalente
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS30 class. I increment ata	SI	€ 287.677,09	20,50%	Scorporabile SIOS > 10%	SI	Subappaltabile al 100% Subappalto necessario (qualificante) in carenza di adeguata attestazione SOA: per le parti subappaltate obbligo di qualificazione nella categoria prevalente
Totale lavo		oneri della sicurezza)	€ 1.403.166,25	100,00 %			

Gli importi sopra indicati sono comprensivi dei costi relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non riducibili.







Ai sensi dell'art. 89, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 248/2016, **per la qualificazione nella categoria OS30, SIOS di importo superiore al 10% dell'importo dell'appalto, il concorrente <u>non</u> potrà ricorrere all'avvalimento.**

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice (che, nella formulazione vigente - introdotta dall'art. 49, comma 1, lett. b, del D.L. n. 77/2021, convertito dalla L. 108/2021- prevede non possa essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente), è ammesso il subappalto della categoria prevalente OG1 nella misura massima del 50% dell'importo della categoria. Le categorie scorporabili sono totalmente subappaltabili.

Si precisa che la categoria scorporabile <u>OS30</u> è a qualificazione obbligatoria e, ai sensi dell'art.12, comma 2, lettera b), del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 (convertito dalla legge n. 80/2014), l'affidatario non può eseguirla se privo della relativa qualificazione. Qualora il concorrente, singolo o raggruppato, non possieda qualificazione in tale categoria dovrà obbligarsi al subappalto della stessa (c.d. "subappalto qualificante"), anche per l'intero importo, ad impresa in possesso della relativa qualificazione, coprendo il requisito mancante con la categoria prevalente: si precisa che in tale caso la dichiarazione di subappalto deve essere resa in sede di gara a pena di esclusione.

La **categoria scorporabile** <u>OS6</u> è a qualificazione <u>NON</u> **obbligatoria** e pertanto può essere eseguita direttamente dall'affidatario privo di qualificazione in detta categoria . In caso di subappalto, la relativa dichiarazione deve essere resa in sede di gara al solo fine della successiva autorizzazione (subappalto facoltativo, non qualificante).

ID E CATEGORIE DI PROGETTAZIONE:

Categorie e ID di progettazione.

N.O.	DESCRIZIONE	Corrispon	Grado	CPV	IMPORTO	IMPORTO
	CATEGORIE di	denza con	compl		CATEGORIE	PRESTAZIONI
	PROGETTAZIONE	L. 143/49	ess.		(lavori)	PROF.LI
E.12	Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso- Palestre e piscine coperte	I/c	1,15	71221000-3	781.468,78€	22.658,22€
S.04	Opere infrastrutturali puntuali	I/g	0,95	71221000-3	223.695,73 €	8.055,67 €
IA.02	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni - Impianti di riscaldamento e raffrescamento	III/b	0,85	71221000-3	110.324,64€	4.301,59 €
IA.04	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota- Impianti di tipo	III/c	1,30	71221000-3	287.677,09€	12.968,55 €







complesso		
Sommano per opere ed oneri professionali di progettazione esecutiva ed aggiornamento piano di sicurezza, escluso CNPAIA	1.403.166,	25 € 47.984,03€
Oneri professionali di progettazione esecutiva, compreso CNPAIA 4%		49.903, 39 €

L'importo di progettazione a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed Iva.

Si specifica che i costi relativi alla sicurezza sono pari a 0 (zero), considerato che il servizio che si affida è di natura intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del d.lgs. n. 81/2008.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016" (da ora, d.m. 17.6.2016).

La prestazione principale è quella relativa alla categoria e ID "E.12 - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso- Palestre e piscine coperte".

Il corrispettivo dell'appalto è determinato interamente a "corpo" ai sensi delle definizioni di cui all'art. 3 lett. ddddd) ed all'art. 59, comma 5-bis del Codice: lo stesso resterà fisso ed invariabile e non subirà modifiche e/o aggiornamenti in base alle risultanze del costo effettivo dell'opera, alla suddivisione delle lavorazioni nelle diverse categorie di progettazione. Sono fatte salve le previsioni di cui all'art. 106 del Codice e la clausola di revisione dei prezzi di cui all'art. 29, comma 1, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

Incidenza del costo della manodopera. Ai sensi della Legge n. 98/2013 l'incidenza delle spese relative al costo del personale sul valore dell'opera è quantificata in € 342.901,98, come specificato all'art. 2, comma 8 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 4. OPZIONI E VALORE STIMATO DELL'APPALTO

Come riportato agli artt. 2, comma 11 e 12 del Capitolato Speciale d'Appalto, parte I, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del Codice l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre modifiche al contratto di appalto previste nei documenti di gara in clausole chiare, precise e inequivocabili. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali







modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto.

Pertanto l'Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare le seguenti nuove lavorazioni da considerarsi modifiche del contratto di cui all'art 106 comma 1 lett. a) del Codice, alle stesse condizioni previste nel contratto originario,; dette lavorazioni, meglio descritte negli elaborati progettuali n.03.02_Cronoprogramma_modifiche contrattuali , n. 04.02_ Computo metrico estimativo _modifiche contrattuali, Tav.Aoo_Individuazione interventi in appalto e opere di modifica contrattuale, consistono nella progettazione esecutiva e nella realizzazione delle seguenti opere

- A- CAMPI IN SINTETICO: Impianto di irrigazione, Recinzioni e cancelli, Attrezzature sportive, Calcio a cinque;
- C- CAMPI BEACH VOLLEY: Strutture in elevazione e copertura, Attrezzature sportive e arredi;
- D- SKATE PARK: Scavi e sbancament Predisposizione base, Piste di cls;
- E SISTEMAZIONI ESTERNE : Demolizioni e scavi, Pavimentazioni;

WE – IMPIANTI ELETTRICI : Illuminazione campi da beach volley, calcio a cinque e skate park;

WM- IMPIANTI MECCANICI: Smaltimenti acque meteoriche campi esterni.

Ne deriva la seguente distribuzione degli importi con inseriti i valori massimi per i quali si potrà procedere all'esecuzione della modifica del contratto di cui sopra.

La facoltà di modifica non è in alcun modo impegnativa per la stazione appaltante e l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa per la mancata, anche parziale, esecuzione della stessa.

Quadro Economico con modifiche del contratto, art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016:

CATEGORIE DI LAVORO	Importo di progetto	Importo complessivo con modifica al contratto
OG1: Edifici civili e industriali	757.680,61€	€ 1.750.456,06 €
OS6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	357.808,55€	491.689,90 €
OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	287.677,09€	367.054,09 €
TOTALE LAVORI	1.403.166,25 €	2.609.200,04€
di cui:		
Lavori soggetti a ribasso d'asta	1.360.744,08 €	2.536.777,88 €
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	42.422,17€	72.422,17 €







Per quanto riguarda la progettazione esecutiva dei lavori opzionali sono indicate le seguenti categorie:

N.O.	DESCRIZIONE CATEGORIE di PROGETTAZIONE	IMPORTO CATEGORIE (lavori opzionali)	IMPORTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI
E.12	Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso- Palestre e piscine coperte	438.323,85€	20.158,17 €
S.04	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	669.949,88 €	13.151,26 €
IA.02	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni- Impianti di riscaldamento e raffrescamento	17.886,96 €	1.126,88 €
IA.04	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota- Impianti di tipo complesso	79.873,11 €	5.261,18 €
	Sommano per opere ed oneri professionali di progettazione esecutiva ed aggiornamento del piano di sicurezza, escluso escluso CNPAIA	1.206.033,80 €	39.697,48 €
	oneri professionali di progettazione esecutiva incluso CNPAIA		41.285,38 €

La facoltà di modifica non è in alcun modo impegnativa per la Stazione appaltante e l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa per la mancata, anche parziale, esecuzione della stessa.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice il **valore stimato dell'appalto**, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali, è pari ad € 2.700.388,82 di cui € 1.403.166,25 per lavori a base di gara ed € 49.903,39 per compenso professionale a base di gara (incluse spese ed oneri accessori e CNPAIA) ed € 1.206.033,79 per lavori opzionali ed € 41.285,38 per compenso professionale a titolo di opzione, al netto di IVA.

Articolo 5. DURATA DELL'APPALTO . REVISIONE PREZZI

5.1 DURATA DELL'APPALTO

I lavori oggetto dell'appalto devono essere completati entro e non oltre il 31/12/2025, prevalendo tuttavia le tempistiche più restrittive indicate nell'art.







16 del capitolato speciale, pena la revoca del finanziamento a valere sulle risorse del PNRR.

L'appalto integrato decorre dalla data di sottoscrizione del contratto oppure dalla data di avvio anticipato del servizio di progettazione in caso di esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice e dell'art. 19 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), del decreto semplificazioni è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

I termini di esecuzione dell'appalto sono così suddivisi:

- la **progettazione esecutiva** deve essere redatta e consegnata alla Stazione appaltante entro il **termine perentorio di 45 (quarantacinque) giorni** dal provvedimento di cui al comma 1 (ordine espresso del RUP) o dal termine di cui al comma 2 (decorsi 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto senza che sia intervenuto l'ordine del RUP) dell'art 10-ter del Capitolato Speciale d'Appalto;
- tutte le **opere appaltate** devono essere ultimate entro il termine di **giorni 365** (**trecentosessantacinque**) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. In caso di esecuzione degli eventuali **lavori di cui alla "modifica del contratto**", ai

sensi dell' art 106 comma 1 lettera a) e degli artt. 2 e 12 del C.S.A., la durata dei lavori verrà incrementata di **giorni 105 (centocinque)** naturali e consecutivi oltre alla durata dell'appalta contra riportata

dell'appalto sopra riportata.

I lavori dovranno essere eseguiti secondo l'articolazione stabilita nel cronoprogramma di progetto, dove è indicato il tempo utile di esecuzione per ogni fase e subfase delle lavorazioni (allegato "03.1- Cronoprogramma – opere in appalto").

Ai sensi dell'art. 50, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine di cui sopra, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato ai sensi dell'art. 18, comma 16 del Capitolato Speciale d'Appalto, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "Imprevisti", nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

Ai sensi dell'art. 50, comma 4, ultimo periodo, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in deroga all'art. 113-bis del Codice le penali dovute per il ritardato adempimento sono fissate per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali nella misura del 1,0 per mille dell'ammontare netto contrattuale (cfr. art. 20 del capitolato speciale).

In caso di mancato rispetto del termine per la consegna della progettazione esecutiva, per ogni giorno naturale di ritardo è applicata la penale nella misura di cui al comma 2 dell'art. 10-quater del Capitolato speciale.

5.2 REVISIONE PREZZI

Come previsto dall'art. 38.del capitolato speciale di appalto (, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b) del D.L. 27 gennaio 2022, si farà luogo alla revisione dei prezzi valutando - in deroga all'art. 106, comma 1, lett. a) quarto periodo del D.Lgs. 50/2016 - le variazioni di







prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, che risultino superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo del medesimo articolo 29. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 dell'articolo 29 stessa. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. La compensazione non sarà soggetta al ribasso d'asta e sarà al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Articolo 6. DOCUMENTAZIONE DI GARA

I documenti progettuali e di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all'indirizzo internet: https://start.toscana.it.

In merito a tali documenti si veda il successivo paragrafo 13 della presente lettera di invito.

Articolo 7. COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

L'Amministrazione invia le <u>comunicazioni di cui agli artt. 76 e 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016</u> all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta¹ (o strumento analogo solo in caso di partecipazione di operatori esteri). Il concorrente è pertanto tenuto a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica certificata; in assenza di tale comunicazione l'Amministrazione non è responsabile per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara diverse dalle comunicazioni di cui al punto precedente, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema Start. L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

Anche eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara vengono pubblicate sul sistema START nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di "dettaglio della gara".

L'operatore economico è pertanto tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata e le e-mail da questo indicate.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata <u>noreply@start.toscana.it</u> per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non

¹ Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, nella domanda di partecipazione, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.



_





vengano respinte né trattate come *spam* dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Articolo 8. CHIARIMENTI

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla presente procedura dovranno essere formulate attraverso l'apposita funzione "Richiesta chiarimenti", nella pagina di dettaglio della presente gara, entro e non oltre il 19/01/2023. Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, né a quelle formulate successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti formulate in tempo utile da parte degli operatori economici verranno fornite entro il 23/01/2023 e pubblicate sul Sito nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

Articolo 9. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

9.1. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA

Possono partecipare alla presente procedura negoziata gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- -operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45 co. 2 del Codice;
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45 co. 2 del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;
- operatori economici stranieri, alle condizioni di cui agli artt. 45 co. 1, 49 e 83 co. 3 del Codice, nonché della presente lettera di invito.
- limitatamente ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, gli operatori economici di cui all'art. 46 del Codice.

Gli operatori economici sopra elencati possono partecipare alla presente gara purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 del Codice e, in forza dell'art. 216 co. 14 del Codice, quelle di cui all'art. 92 del DPR 207/10.

Ai sensi dell'art. 48, comma 11, del Codice, l'operatore economico invitato individualmente ha facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

In particolare, <u>ai sensi del combinato disposto dell'art. 59, comma 1-bis, del Codice e dell'art. 79, comma 7 e 92, comma 6 del DPR 2207/2010,</u> possono partecipare alla presente gara:







- i) <u>le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione</u> (possesso di attestazione SOA, regolarmente autorizzata e in corso di validità, che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere) che dimostrino tramite il proprio staff di progettazione i requisiti previsti per lo svolgimento della progettazione;
- ii) le imprese attestate per prestazioni di sola costruzione oppure le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione che non dimostrino i requisiti per lo svolgimento della progettazione tramite il proprio staff di progettazione, attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di gara (attraverso il Modulo 1 Dichiarazioni integrative del concorrente) , in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'art. 46, comma 1, del Codice e all'art. 12 della legge 22 maggio 2017, n. 81 (incluso il progettista incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche), e precisamente:
- <u>progettisti associati</u> (in raggruppamento temporaneo con l'impresa di costruzioni):

il raggruppamento temporaneo costituito ai fini del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'attività di progettazione è considerato di tipo verticale. In caso di raggruppamento temporaneo per l'attività di progettazione, il soggetto qualificato per lo svolgimento di tale prestazione (liberi professionisti in forma singola o associata, società di professionisti o società di ingegneria e relativi consorzi stabili, od operatore economico di altra natura) deve presentare la domanda di partecipazione di cui al successivo paragrafo 18;

- <u>progettisti incaricati</u>:

qualora il concorrente indichi un progettista per lo svolgimento dei servizi tecnici (senza costituzione di raggruppamento temporaneo), il contratto è stipulato esclusivamente fra il Comune di Firenze e l'operatore economico stesso. In tale ipotesi, l'impresa concorrente è tenuta a comunicarne il nominativo (in caso di professionista singolo o associato) o la ragione sociale (in caso di associazione professionale, società, consorzio od operatore economico di altra natura) nel **Modulo 1 - Dichiarazioni integrative del concorrente**, dichiarando la volontà di soddisfare i requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività di progettazione mediante ricorso ad un soggetto qualificato di cui all'art. 46, comma 1, del Codice o a più soggetti tra loro riuniti in raggruppamento temporaneo ai sensi della lettera e) del medesimo art. 46.

Ciascun progettista indicato, anche se soggetto esterno all'operatore economico e non qualificabile come concorrente, deve attestare il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e dei prescritti requisiti di carattere speciale tramite <u>presentazione del Modello 2 (Dichiarazione integrativa al DGUE), Modulo R- Referenze professionali e del DGUE</u>. Il progettista indicato non può ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

Non essendo un concorrente, ma un collaboratore del concorrente, sarà consentita la sostituzione del progettista indicato con altro professionista (non incorrendosi in una ipotesi di modificazione dell'offerta né di modificazione soggettiva del concorrente).







I progettisti di cui all'art. 46, comma 1, del Codice devono possedere i requisiti per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263. Ai consorzi stabili professionali di cui all'art. 12, comma 3, lettera c), della legge 22 maggio 2017, n. 81 si applica la disciplina prevista dall'art. 48 del Codice, in quanto compatibile.

Per la partecipazione dei raggruppamenti temporanei di professionisti (RTP) si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice, in quanto compatibili, e di cui all'art. 4 del succitato d.m. n. 263/2016. I raggruppamenti temporanei di cui all'art. 46, comma 1, lettera e), del Codice devono prevedere la presenza, quale progettista, di almeno un **professionista laureato abilitato da meno di 5 (cinque) anni all'esercizio della professione** secondo le norme dello stato membro dell'Unione europea di residenza. I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti.

9.2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti (o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

Eventuali aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice devono rispettare la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibili.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.







Per quanto riguarda la partecipazione alla gara delle imprese ammesse al concordato preventivo con continuità aziendale, o che abbiano presentato domanda per l'ammissione alla predetta procedura di concordato preventivo, si rinvia a quanto stabilito in proposito dagli articoli 110 del Codice e 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, come novellati dal D.L. n. 32/2019 (convertito in L. 155/2019).

In particolare, gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 dovranno dichiarare gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, fermo restando che, nel caso in cui l'impresa in concordato preventivo concorra come impresa riunita in RTI, essa non potrà rivestire la qualità di mandataria e le altre imprese aderenti al raggruppamento non dovranno essere assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi del quinto comma del citato art. 186 bis del r.d. 267/1942. I suddetti operatori dovranno altresì presentare la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del R.D. 267/1942, che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7, del Codice, gli affidatari dell'incarico di progettazione che hanno redatto il progetto posto a base della presente gara (Progetto Definitivo) non possono partecipare agli appalti di lavori pubblici nonché agli eventuali subappalti o cottimi derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato agli affidatari dell'incarico di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti degli affidatari dell'incarico di progettazione, ai loro collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti sopra indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

Ai fini di quanto sopra si evidenzia che il progetto posto a base di gara è stato redatto dal gruppo di progettazione i cui nominativi sono indicati nel frontespizio degli elaborati del progetto posto a base di gara.

Articolo 10. REGISTRAZIONE AL SERVIZIO "FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO - FVOE"

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al Servizio FVOE accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Home / Accedi ai servizi / Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE), seguendo le istruzioni ivi contenute, cui si rimanda, nonché acquisire il "PASSOE", cioè il documento necessario per la verifica online, tramite il portale ANAC, dei requisiti per la partecipazione dell'Operatore economico alle procedure di affidamento.







Articolo 11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - MOTIVI DI ESCLUSIONE 11. 1 PREMESSA

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei seguenti requisiti, meglio esplicitati nel prosieguo della presente lettera di invito:

- A) requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice;
- B) requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 del Codice;
- C) possesso di **attestazione SOA** in corso di validità per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere e possesso della **certificazione del sistema di qualità aziendale** (con esclusione delle classifiche I e II).
- D) possesso dei requisiti previsti per i progettisti.

11. 2 MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce **causa di esclusione** degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato assolvimento, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità del Comune di Firenze e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 83-bis del d.lgs. n. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c), i mezzi di prova ritenuti adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali sono quelli elencati dalle apposite Linee guida emanate dall'ANAC in conformità a quanto previsto dall'art. 80 comma 13 del Codice (Determinazione ANAC n. 1008 del 11 ottobre 2017 - **Linee guida n. 6**, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice"), in quanto compatibili con le modifiche introdotte nel Codice degli appalti successivamente alla loro approvazione.*

11. 3 MOTIVI DI ESCLUSIONE COLLEGATI AL FINANZIAMENTO PNRR

Trattandosi di procedura afferente gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ai sensi dell'art. 47 del D.L. n.







77/2021, sono esclusi dalla procedura di gara, con segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo quanto previsto dalla delibera A.n.a.c. n. 122 del 16 marzo 2022²:

- (art. 47, comma 2) gli operatori che occupano oltre cinquanta dipendenti e che, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, non producono copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- (art. 47, comma 3 e comma 6) gli operatori economici interdetti dalla partecipazione alle procedure finanziate con i fondi del PNRR o del PNC in quanto, occupando un numero pari o superiore a quindici dipendenti ed inferiore a 50, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, sempre finanziato in tutto o in parte con tali fondi, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni, ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, pensionamenti, retribuzione licenziamenti, dei prepensionamenti e della effettivamente corrisposte;
- (art. 47, comma 3 bis) gli operatori economici che al momento della presentazione dell'offerta, non abbiano assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- (art. 47, comma 4) gli operatori economici che non assumano l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto e con riferimento alle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali³:
- una quota pari almeno al 30 per cento di occupazione giovanile;
- una quota pari almeno al 15 per cento di occupazione femminile.

Si precisa, relativamente alla predetta dichiarazione sugli obblighi assunzionali, che:

- la dichiarazione deve essere sempre resa (anche se all'atto della presentazione dell'offerta il concorrente disponesse del personale necessario, in quanto la dichiarazione vale anche per eventuali future assunzioni);
- la mancanza della dichiarazione, l'omessa indicazione della percentuale, o l'indicazione di una percentuale inferiore a quelle minime di cui sopra, costituiscono causa di esclusione dalla procedura di gara, non essendo sanabili con l'attivazione del soccorso istruttorio, così come specificato al successivo art. 19 della presente lettera di invito.

Circa le modalità applicative ed il calcolo delle suddette percentuali, si rinvia alle linee guida approvate con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 07.12.2021, pubblicato in G.U. n. 309 del 30.12.2021, evidenziando che al complessivo conseguimento delle suddette percentuali potrà concorrere anche il subappaltatore.

³ Come da determina a contrarre n. 10374 del 28/12/2022 del ed in conformità alle Linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021.



19

² Reperibile sul portale ANAC, al link https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-122-del-16-marzo-2022.





Articolo 12. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E REQUISITI SPECIALI PER I LAVORI

12.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER I LAVORI

Costituisce requisito di idoneità l'iscrizione nel Registro delle Imprese, oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

12.2 REQUISITI SPECIALI PER I LAVORI.

Ai sensi degli artt. 84 (comma 1), e 216, comma 14 del Codice, 60, 61 e 92 del DPR 207/10 (di seguito: Regolamento), tuttora vigenti ai sensi dell'art. 216 co. 14 del Codice, in quanto compatibili-, nonché dell'art. 12 co. 2 D.L. 47/2014 (convertito in l. n. 80/2014), e del D. M. 248/2016, il concorrente deve essere in possesso, a pena di esclusione, di:

I) attestazione, rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 84 del Codice e degli articoli 61 e 92 del D.P.R. n. 207/2010 (da ora, Regolamento), <u>la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.</u>

In particolare, il concorrente, singolo o riunito, potrà qualificarsi ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010, alternativamente, mediante possesso dei requisiti economico- finanziari e tecnico – organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori oppure dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi, e quindi mediante:

A) possesso dell'attestazione di qualificazione SOA nella categoria prevalente OG1 per l'importo totale dei lavori (classifica III bis), con <u>obbligo di subappalto necessario (qualificante) per la categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS30 non posseduta</u>

OPPURE

B) possesso dell'attestazione di qualificazione SOA nella categoria prevalente OG1 in classifica III (che, con l'incremento del quinto copre anche la categoria scorporabile a qualificazione non obbligatoria OS6), o superiore, <u>e</u> nella categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS30, in classifica I, o superiore (in alternativa, categoria OG11 ⁴, classifica I, o superiore).

⁴ Ai sensi dell'art. 79 co. 16 DPR 207/10 e dell'art. 3 co. 2 del DM 10/11/2016 n.248, che prevedono che "l'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta".







I concorrenti potranno beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del DPR 207/10. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate, il beneficio dell'incremento della classifica di qualificazione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che la stessa risulti qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Precisazioni con riferimento alla categoria scorporabile OS30:

le lavorazioni di cui alla categoria scorporabile OS30 sono a qualificazione obbligatoria⁵ e sono **subappaltabili per intero ad imprese in possesso della relativa qualificazione**; pertanto, se l'operatore economico invitato non fosse in possesso dell'attestazione SOA nella categoria OS30, **dovrà necessariamente subappaltare** tali lavorazioni ad Impresa in possesso dei requisiti di qualificazione per la suddetta categoria scorporabile (**subappalto obbligatorio o qualificante**) **o, in alternativa, costituire un RTI** con altro operatore economico qualificato.

In caso di ricorso al **subappalto qualificante** il concorrente dovrà rendere specifica dichiarazione nel "Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente" (oppure mediante apposita ulteriore dichiarazione da allegare alla documentazione amministrativa), nella quale si obbliga a subappaltare la categoria scorporabile per la quale non è qualificato.

Nell'ipotesi di R.T.I. la dichiarazione di subappalto obbligatorio (qualificante) dovrà essere resa dalla mandataria.

Precisazione con riferimento alla validità dell'attestazione SOA

Nell'ipotesi in cui, anteriormente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, sia scaduto il quinquennio di validità della attestazione SOA, ovvero il triennio per la verifica intermedia, l'impresa potrà partecipare alla gara purché sia stata attivata nei termini di legge (cfr. rispettivamente artt. 76, comma 5 e 77, comma 1 del D.P.R. 207/201017), la procedura per il rinnovo o la verifica triennale della SOA.

La relativa documentazione dovrà essere inserita nella piattaforma START sotto la voce "Documentazione amministrativa aggiuntiva". In tali fattispecie l'efficacia dell'eventuale aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo del rinnovo/verifica.

⁷ L'art. 76, comma 5 del DPR 207/2010, in tema di **rinnovo quinquennale** dell'attestazione SOA, stabilisce che "Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione"; per quanto riguarda la **verifica triennale di mantenimento**, l'art. 77, comma 1 del citato DPR prevede che "In data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo".



⁵ L'art. 12, comma 2, lett. b) della L. 80/2014 prevede che le lavorazioni scorporabili a qualificazione obbligatoria non possano essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, ma sono **subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni**.

⁶ Il concorrente, al punto 16) del suddetto modello, dovrà indicare la categoria oggetto del subappalto qualificante (OS30).





II) certificazione di qualità UNI EN ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati 8.

Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA; nell'ipotesi in cui l'attestato SOA riporti una certificazione di qualità scaduta, perché non ancora aggiornato, il concorrente dovrà indicare nel DGUE gli estremi della certificazione in corso di validità posseduta. Si precisa che l'attestazione SOA sarà acquisita direttamente dalla Stazione appaltante tramite consultazione della banca dati ANAC relativa all'"Elenco delle Imprese qualificate".

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito della certificazione deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati, ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II^ o inferiore.

Articolo 13. REQUISITI DI IDONEITÀ E REQUISITI SPECIALI PER LA PROGETTAZIONE

13.1 REQUISITI DI IDONEITÀ DEL CONCORRENTE E DEL GRUPPO DI LAVORO

Le prestazioni inerenti alla progettazione esecutiva devono essere espletate dai soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lettere a), b), c), d), d-bis), e) ed f), del Codice in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e di quelli di seguito meglio precisati.

Requisiti del concorrente

- a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263;
- **b)** (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Requisiti del gruppo di lavoro

E' richiesta la presenza nel gruppo di lavoro, ai sensi dell'art. 2 bis del Capitolato Speciale d'Appalto, delle seguenti figure professionali:

	TECNICO RESPONSABILE	REQUISITI DEL TECNICO
	Prestazione Specialistica	RESPONSABILE
a)	Progetto architettonico	Iscrizione all'albo professionale
		ingegneri o architetti
b)	Progetto delle strutture	Iscrizione all'albo professionale
		ingegneri o architetti sezione A (DPR
		328/01)
c)	Progetto degli impianti elettrici e speciali	Iscrizione all'albo professionale
		ingegneri

⁸ Ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.P.R. 207/2010, che prevede che "Ai fini della qualificazione, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, lettera a), del codice, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ad esclusione delle classifiche I e II".



22





d)	Progetto degli impianti meccanici	Iscrizione all'albo professionale
		ingegneri
e)	Coordinamento per la sicurezza in fase di	Requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs
	progettazione (Redazione delle	81/2008
	disposizioni in materia di sicurezza)	
f)	Redazione della documentazione DNSH	Esperienza in tematiche ambientali e
	e CAM	climatiche

Le **unità minime di personale** stimate per lo svolgimento dell'incarico sono **n. 4** (in ragione della specificità del coordinamento per la sicurezza, della documentazione DNSH-CAM). È ammessa, pertanto, la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate; il medesimo tecnico può essere indicato come responsabile di più prestazioni specialistiche di cui al precedente elenco solo se in possesso dei requisiti richiesti.

All'interno del gruppo di progettazione deve essere individuato il professionista responsabile dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche di cui all'art. 24 co. 5 del Codice.

I professionisti devono essere nominativamente indicati dal concorrente già in sede di presentazione dell'offerta, nel Mod. 1- Dichiarazioni integrative al DGUE del concorrente, con la specificazione della rispettiva qualificazione professionale. E', inoltre, indicata, sempre nel Mod. A.1 per il progettista interno ed il progettista raggruppato, nel Mod. A2 per il progettista indicato, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Ogni professionista facente parte della struttura operativa con compiti di firma del progetto (o parti specialistiche dello stesso) deve essere in possesso, in funzione della prestazione da rendere, di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività specialistica relativa ovvero, per le attività che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di attinente diploma tecnico; lo stesso deve, inoltre, essere abilitato all'esercizio della professione e iscritto al relativo albo professionale e potrà svolgere solo le attività coerenti con la propria professionalità e i limiti dettati dall'ordinamento vigente per la stessa.

Si richiedono in particolare i seguenti requisiti di idoneità:

a) per il professionista che espleta l'incarico di progettazione oggetto dell'appalto: iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico, come indicato nella precedente Tabella 5.

b) per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008.







13.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE: A) SERVIZI DI INGEGNERIA ESPLETATI NEL DECENNIO ANTECEDENTE LA SPEDIZIONE DELLA LETTERA DI INVITO E SERVIZI DI PUNTA

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti **requisiti di capacità tecnica e professionale**, documentati, qualora siano in possesso della **qualificazione per progettazione e per costruzione**, sulla base della attività di progettazione della propria struttura tecnica o, nel caso in cui lo staff interno non abbia i suddetti requisiti, di progettisti indicati o associati e, qualora i concorrenti siano in possesso della **qualificazione di sola costruzione**, esclusivamente sulla base della attività di progettazione di progettisti indicati o associati :

1) avvenuto espletamento, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di spedizione della presente lettera di invito, di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle categorie e ID opere indicate nella Tabella che segue, cui si riferiscono i servizi da affidare, individuati sulla base delle elencazioni contenute nel DM 17.06.2016 Tavola Z-1, il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1,8 volte l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

Tabella Categorie, id e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi svolti nel decennio

ID Opera E.12	DESCRIZIONE CATEGORIE di PROGETTAZIONE Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso- Palestre e piscine coperte	Corrispon denza con L. 143/49 I/c	Grado compl.	IMPORTO CATEGORIE (lavori) 781.468,78 €	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi 1.406.643,80 €
S.04	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	I/g	0,95	223.695,73 €	402.652,31 €
IA.02	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni- Impianti di riscaldamento e raffrescamento	III/b	0,85	110.324,64€	198.584,35 €
IA.04	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per	III/c	1,30	287.677,09€	517.818,76 €







laboratori e impianti		
pilota-Impianti di		
tipo complesso		

2) avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di antecedenti la data di spedizione della presente lettera di invito, di due servizi (c.d. servizi "di punta") attinenti all' architettura ed all'ingegneria, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle "ID Opere" dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel DM 17 giugno 2016, per un importo totale non inferiore a 0,60 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle "ID Opere"Opere": Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella.

Tabella Categorie, id e importi minimi dei lavori per servizi di punta

	_			= =	
ID	DESCRIZIONE	Corrispon	Grado	IMPORTO	Importo complessivo
Oper	CATEGORIE di	denza con	comples	CATEGORIE	minimo per l'elenco dei
a	PROGETTAZIONE	L. 143/49	s.	(lavori)	servizi
E.12	Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso- Palestre e piscine coperte	I/c	1,15	781.468,78 €	468.881,27€
S.04	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	I/g	0,95	223.695,73 €	134.217,44 €
IA.0 2	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni-Impianti di riscaldamento e raffrescamento	III/b	0,85	110.324,64 €	66.194,78 €
IA.o 4	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota-Impianti di tipo complesso	III/c	1,30	287.677,09€	172.606,25 €

Per le categorie Edilizia/Strutture ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Per la categoria IMPIANTI, ID IA.02 e IA.04, ai fini della qualificazione, ai sensi delle Linee guida Anac n. 1, non è applicabile il criterio di cui all'art. 8 del d.m. 17.6.2016 secondo cui "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera" poiché nell'ambito della categoria







"Impianti" convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità. Il suddetto requisito non è, pertanto, dimostrabile con servizi relativi a lavori appartenenti ad opere nella stessa categoria "Impianti" ma contrassegnati da "ID Opere" differenti, anche se di complessità maggiore, con la sola eccezione di servizi relativi a lavori appartenenti all'ID "IA.04" che qualificano anche per i servizi relativi a lavori di cui all'ID "IA.02". Ciò si desume anche dai riferimenti alle classi e categorie di cui alla legge n. 143/1949, contenuti nella tabella Z-1 del d.m. 17.6.2016.

Si precisa che i servizi di punta per ognuna delle ID opere indicate nella Tabella 7 non possono essere frazionati (per cui il singolo servizio di ogni "coppia di servizi" di punta deve essere espletato da un unico soggetto), ma possono invece essere stati svolti anche da due diversi soggetti purché appartenenti allo stesso raggruppamento indicato dal concorrente o associato al concorrente.

La comprova del requisito è fornita mediante:

i. se trattasi di **servizi prestati a favore di committente pubblico**, attestati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dal committente pubblico, inseriti nel sistema FVOE dai concorrenti; in mancanza di detti attestati, i concorrenti possono inserire nel sistema FVOE le fatture relative all'avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono e copia del contratto stesso e/o dell'atto di affidamento da cui risulti la classe e la categoria cui si riferisce il servizio affidato;

ii. se trattasi di **servizi prestati a privati**, certificazione rilasciata dal committente, o mediante dichiarazione del servizio resa dall'operatore economico concorrente, corredata da copia del contratto e delle relative fatture emesse, inseriti nel sistema AVCpass dal concorrente;

I servizi svolti sono comprovati attraverso l'idonea documentazione suindicata da cui risultino, per ciascun servizio, le ID opere, le classi e categorie delle opere cui si riferiscono i servizi, l'importo delle opere, l'importo e la tipologia dei servizi e l'avvenuta esecuzione degli stessi.

In caso di richiesta di comprova il concorrente deve essere in grado di fornire **tempestivamente** la documentazione richiesta completa di tutte le informazioni per verificare il possesso dei requisiti.

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita e di chiedere chiarimenti sulla documentazione presentata.

Si precisa inoltre quanto segue:

- per "servizi analoghi" si intendono servizi di progettazione e/o direzione lavori effettuati nei confronti di committenti pubblici o privati di qualsiasi livello effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto. Possono essere, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione per le fasi definitiva ed esecutiva che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, a condizione che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento. Per la dimostrazione dei requisiti di







partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti debitamente formalizzate in un elaborato sottoscritto dal progettista e attestata, approvata e validata dalla relativa stazione appaltante con indicazione del relativo importo e le categorie di lavori aggiuntivi;

- non è necessario che i concorrenti abbiano eseguito servizi comprensivi di tutte le categorie ma anche solo singoli servizi per ogni categoria;
- ANAC ha chiarito che "per i servizi espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di cui all'elenco di servizi ed ai servizi di punta , la stazione appaltante deve tenere in considerazione tutti i servizi ultimati nel decennio ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento". Per l'effetto, i servizi svolti per committenti pubblici o privati sono valutabili se iniziati, eseguiti ed ultimati nel decennio antecedente la data di spedizione della lettera di invito.

Nel caso in cui il servizio di riferimento sia stato espletato nell'ambito di un raggruppamento, l'operatore economico partecipante potrà dichiarare soltanto la parte di servizio precedentemente svolta nell'ambito del raggruppamento stesso

Servizi non ancora conclusi alla data di spedizione della lettera di invito o iniziati prima del decennio di riferimento sono ammessi per la "quota parte" di essi eseguita nel periodo di riferimento;

- ai fini della dimostrazione dei requisiti, a nulla rileva che <u>i lavori</u> per cui sono stati svolti i servizi siano stati già realizzati, siano in corso di realizzazione o non siano ancora iniziati;
- qualora i servizi siano stati espletati in raggruppamento temporaneo con altri soggetti, sono valutabili solo le quote dei servizi effettivamente prestati dall'operatore economico concorrente.
- 13.3 MODALITÀ ATTRAVERSO CUI GLI OPERATORI ECONOMICI (O.E.) POSSONO SODDISFARE I REQUISITI DI IDONEITÀ E SPECIALI PER LA PROGETTAZIONE (O.E. CON SOA DI COSTRUZIONE E PROGETTAZIONE/O.E. CON SOA DI SOLA COSTRUZIONE)

Per l'attività di progettazione e altre attività rientranti nei servizi di ingegneria e architettura l'operatore economico può soddisfare i requisiti di idoneità e speciali richiesti con una delle seguenti modalità:

1) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI COSTRUZIONE E PROGETTAZIONE (in possesso dei requisiti di progettazione con il proprio staff).

In caso di possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere e di possesso di tutti i requisiti speciali previsti dal presente disciplinare per i servizi di architettura e ingegneria, l'operatore economico deve disporre di un proprio staff tecnico ai sensi dell'art. 79, comma 7 del Regolamento e indicare i nominativi dei professionisti che svolgeranno le prestazioni dei servizi tecnici richiesti. In caso di RTI l'attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione deve







essere posseduta dal componente, mandatario e/o mandante, che esegue l'attività di progettazione.

2) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI SOLA COSTRUZIONE: IPOTESI A)

Dimostra i requisiti di progettazione mediante la costituzione di un raggruppamento dove:

- il mandante è un soggetto di cui all'art. 46, comma 1, lettere a), b) c), d), d-bis) ed f), del Codice;
- il mandante è un RTP di cui all'art. 46, comma 1, lettera e), del Codice. In questo caso, per il sub-raggruppamento relativo alla sola progettazione assurge a condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 26.3.2016. Il sub-raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione deve, inoltre, precisare il tipo di raggruppamento (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti e l'impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo del sub-raggruppamento e, tramite esso, mandato collettivo alla mandataria del concorrente (impresa di costruzioni).

3) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI SOLA COSTRUZIONE: IPOTESI B)

Dimostra i requisiti di progettazione mediante:

- 3.a) incarico a un singolo soggetto o a più soggetti non raggruppati fra di loro di cui all'art. 46, comma 1, lettere a), b) c), d), d-bis), ed f), del Codice;
- 3.b) incarico ad un RTP di cui all'art. 46, comma 1, lettera e), del Codice. In questo caso, per il raggruppamento relativo alla sola progettazione, assurge a condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 26.3.2016. Il raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione deve, inoltre, precisare il tipo di raggruppamento (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al raggruppamento e l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti.

Le indicazioni di cui ai precedenti punti 2 e 3 valgono anche per l'impresa attestata per costruzione e progettazione che non dimostri i requisiti per lo svolgimento della progettazione tramite il proprio staff di progettazione.

13.4 PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA PER LE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE

Per le attività di progettazione, nel caso di RTP di tipo orizzontale (associato od indicato) di cui all'art. 46, comma 1, lettera e), del Codice, il requisito della capacità tecnica e professionale deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento, sia dalla mandataria sia dalla mandante. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dall'impresa che esegue la prestazione.







Per le attività di progettazione la sussistenza in capo ai consorzi stabili di cui all'art. 46, comma 1, lettera f), del Codice del requisito di capacità tecnica e professionale richiesto è valutata a seguito della verifica dell'effettiva esistenza dello stesso in capo ai singoli consorziati.

Articolo 14. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83 del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al medesimo raggruppamento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale.

Non è consentito l'avvalimento con riguardo alla categoria scorporabile **OS30**, trattandosi di SIOS, ai sensi dell'art. 89, comma 11, del Codice, e degli artt. 1 e 2 del D.M. 10 novembre 2016, n. 248.

Al progettista indicato è fatto divieto di ricorrere all'avvalimento per la dimostrazione del possesso dei prescritti requisiti.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti generali, nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rendere la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (tale dichiarazione è contenuta nel Mod 2 della documentazione di gara).

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento, firmato digitalmente dalle parti, nel quale, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, sono specificati, a pena di nullità, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. In tali casi si procederà con l'esclusione:

- di tutti i concorrenti che si avvalgono della medesima impresa ausiliaria;
- del concorrente che si avvale dei requisiti di un'impresa ausiliaria che partecipa alla procedura;
- del concorrente che sia anche impresa ausiliaria di altro concorrente.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.







Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Articolo 15. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105, commi 1 e 2, del Codice (nella formulazione vigente, introdotta dall'art. 49, comma 2, del D.L. n. 77/2021, convertito dalla L. 108/2021), con riferimento ai lavori, il subappalto è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, nella misura massima del 50% dell'importo della categoria prevalente e del 100% di quelle scorporabili.

Il presente appalto prevede, come scorporabile, la categoria **OS30**, che è <u>categoria a qualificazione obbligatoria</u>; pertanto, qualora il concorrente NON possieda né la qualificazione nella suddetta categoria scorporabile, e non intenda costituire un RTI con altro operatore economico qualificato, <u>la mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto qualificante comporterà la sua esclusione dalla gara.</u>

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 4, del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti nei casi previsti dall' art. 105, comma 13 del Codice.

Nel rispetto della normativa antiriciclaggio, l'appaltatore dovrà fornire i dati relativi al titolare effettivo del subappaltatore al momento della richiesta di autorizzazione al subappalto.

Nei subappalti e/o subcontratti di valore pari o superiore a € 150.000,00, ovvero indipendentemente dal valore nei sub affidamenti inerenti le attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 1, commi 53 e 54, della legge 6/9/2012, n. 190, si applicano le disposizioni dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze, che si intende qui integralmente richiamato. Il mancato rispetto del suddetto protocollo costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi del comma 3, dell'art. 83-bis del d.lgs. 159/2011.

Per i servizi di ingegneria, ai sensi dell'art. 31, comma 8, del Codice, come modificato dall'art. 10, comma 1, della legge n. 238/2021, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonchè per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline della ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.







Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e il possesso dei requisiti speciali di cui agli artt. 83 e 84 del Codice, i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo nonché l'impegno dello stesso ad assumersi e a rispettare i principi e gli obblighi del PNRR come meglio declinati al precedente articolo 2.3.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Articolo 16. DISPOSIZIONI DELL'INTESA PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEGLI APPALTI PUBBLICI.

Al presente appalto si applicano le disposizioni dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze, che si intendono qui integralmente richiamate. La suddetta Intesa è allegata alla documentazione di gara.

Le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture del presente appalto hanno l'obbligo della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, avendo presente che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta e che sono a carico dell'impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e che, nei termini indicati nella citata Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, in caso di grave o reiterato inadempimento, la Stazione Appaltante, procederà alla risoluzione contrattuale e/o revoca dell'autorizzazione al subappalto.

Si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

Conseguentemente, per la partecipazione alla presente gara i concorrenti devono espressamente impegnarsi al rispetto delle clausole contenute nella citata Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, rendendo le specifiche dichiarazioni contenute nel "Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente" e "Modello 2 - Dichiarazioni integrative al DGUE - Impresa ausiliaria/Impresa consorziata esecutrice/cooptata".

In sede di stipula del contratto, o subcontratto le imprese interessate dovranno accettare e sottoscrivere le clausole n. 1, 2, e 3 di cui all'art. 2 dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici di seguito riportate:

"Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'intesa per la legalità sottoscritta il 10/10/2019 dalla stazione appaltante con la







Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti."

"Clausola n. 2

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in occasione della prima erogazione utile."

"Clausola n. 3

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave o reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio."

Come previsto dall'art. 3 co. 7 del DL 76/2020 il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.

Articolo 17. GARANZIA PROVVISORIA

Non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art 93 del D.Lgs. 50/2016, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del decreto legge 76/2020 (convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120).

Articolo 18. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLA OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nella presente lettera di invito.

Le dichiarazioni sostitutive sono redatte ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27/01/2023, a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.







Entro lo stesso termine sopraindicato il concorrente dovrà inserire sulla piattaforma la seguente documentazione:

- A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui ai successivi punti A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10, firmata digitalmente, ove previsto, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
- **B)** L'OFFERTA ECONOMICA, di cui al successivo paragrafo 22 firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

Si precisa che:

- per la partecipazione alla presente gara, in quanto procedura negoziata, <u>non</u> <u>è dovuta l'imposta di bollo</u> (cfr. Risoluzione Agenzia delle entrate 5/1/2021 n. 7, "*Imposta di bollo sulle istanze di partecipazione a gare*");
- essendo i **documenti firmati digitalmente**, <u>non deve essere allegato alcun</u> **documento di identità**;
- le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- A.1) "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE" GENERATA IN AUTOMATICO DAL SISTEMA START recante la forma di partecipazione, i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto A.2, quali:
- l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nella presente lettera di invito e nel Capitolato speciale di appalto;
- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della Stazione appaltante allegato agli atti di gara o consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto, al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.
- La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al punto 1. della presente lettera di invito, dovrà:
 - **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
 - **Definire la forma di partecipazione** (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica";
 - **Generare** il documento "domanda di partecipazione" accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta.







- **Scaricare** sul proprio pc il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- Inserire nel sistema il documento "domanda di partecipazione" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell'anno antecedente la data di invio della presente lettera di invito le cariche di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; in particolare:


- <u>in caso di impresa individuale</u>: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico.
- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro. Si precisa che⁹:
 - in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi;
 - in presenza di socio unico persona giuridica o, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, in presenza di socio di maggioranza persona giuridica (che detiene una quota non inferiore al 50%), devono essere indicati tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 del citato art. 80 del Codice nell'ambito di tale socio persona giuridica;
 - in caso di due soli soci, persone giuridiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 del citato art. 80 del Codice nell'ambito di ciascuna di tali persone giuridiche.

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "domanda di partecipazione" generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione "Modifica" presente al passo 1 della procedura di presentazione dell'offerta.

L'inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page.

RIUNITI (Raggruppamento OPERATORI temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti). Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente "domanda di partecipazione". La mandataria genera la









corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario fornitori.

Si invita la mandataria a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei pdf "domanda di partecipazione" di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page;

- per ogni membro dell'operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione;
- ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad esso riferito. La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.
- In caso di <u>partecipazione in raggruppamento temporaneo</u>, <u>consorzio ordinario di concorrenti già costituiti</u> deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, anche:
- copia (in formato elettronico) dell'atto di costituzione di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di concorrenti, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata dal notaio, con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13, del d.lgs. n. 50/2016.

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c) del D.Lgs. 50/2016, esso deve:

- compilare i *form* on line per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione", specificando la tipologia di consorzio [consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016];
- firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema.

A.2) <u>DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO</u> (DGUE) E <u>DICHIARAZIONI</u> INTEGRATIVE AL DGUE (MODELLO 1 E MODELLO 2)¹⁰

Le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, sull'insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16- ter, del D.lgs. del 2001, n. 165, nonché sul possesso dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 previsti nella presente lettera di invito, dovranno essere rese dall'operatore economico, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attraverso il DGUE, attraverso il modulo denominato "Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente", nonché il "Modello 2 -Dichiarazioni integrative al DGUE dell' Impresa consorziata esecutrice/ ausiliaria/ cooptata, progettista esterno indicato", messi a disposizione dalla stazione appaltante sul sistema START.

PRECISAZIONE CON RIFERIMENTO AL DGUE

Il concorrente dovrà compilare il **DGUE** di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 "Linee guida per la compilazione del

¹⁰ L'utilizzo dei moduli messi a disposizione dalla Stazione appaltante non è obbligatorio, potendo gli operatori economici utilizzarne altri, purché con gli stessi vengano rese tutte le dichiarazioni richieste.







modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)".

Il DGUE deve essere compilato nelle parti II^, III^, IV^ (con esclusione per i concorrenti con SOA della compilazione delle Sezioni B e C della Parte IV^) e VI^ in particolare:

Parte II^ – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle categorie che intende subappaltare con la relativa quota percentuale sull'importo della categoria. Indica altresì le categorie di lavorazioni che ha l'obbligo di subappaltare ai fini della qualificazione (subappalto qualificante).

Parte III^ - Motivi di esclusione

Il legale rappresentante o procuratore del concorrente dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale attestando l'assenza dei motivi di esclusione di cui alle sezioni A-B-C-D, rendendo, in particolare le dichiarazioni di cui alle sezioni A e D (per il requisito di cui all'art. 80 co. 2 del Codice) in riferimento anche ai soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice e le dichiarazioni di cui alla sezione A anche con riferimento ai cessati dalla carica nell'anno precedente la data di spedizione della lettera di invito.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di spedizione della lettera di invito.

Parte IV^ - Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- la sezione A con la quale il concorrente attesta l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, da parte del concorrente, con espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, degli estremi d'iscrizione (numero e data), della forma giuridica e delle attività per le quali è iscritto, che devono essere coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
- la sezione C punto 1b), che deve essere compilata per attestare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale relativi ai servizi di progettazione (con la specifica di ciascun ID Opere e del relativo importo). Si precisa che in alternativa, il progettista può dichiarare i servizi anche utilizzando il Mod. R referenze professionali. Tale Modulo R deve essere firmato anche dal concorrente con SOA di progettazione e costruzione che si avvalga del proprio staff di progettazione per il servizio di progettazione.
- la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.



Parte VI^ - Dichiarazioni finali





Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

<u>PRECISAZIONE CON RIFERIMENTO AI MODELLI 1 E 2 – DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE</u>

Il modulo denominato "Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente" si rende necessario per consentire ai concorrenti di rendere le dichiarazioni, attualmente non contenute nel DGUE, di cui all'art. 80, comma 1, lett. b-bis), comma 4 e comma 5, lett. c), **c-bis)**, **c-ter)**, **c-quater)**, **f-bis)** e **f-ter)**.

Con detto modello inoltre, verranno INOLTRE dichiarati dal concorrente e dal progettista associato i requisiti richiesti dalla presente lettera di invito per i servizi di progettazione, nonché dichiarata l'accettazione dell'attività progettuale svolta in precedenza, con particolare riferimento al progetto definitivo posto a base di gara.

I concorrenti, ivi compresi i membri degli operatori riuniti (RTI e consorzi ordinari), dovranno rendere le dichiarazioni integrative al DGUE utilizzando il suddetto modello 1.

Le imprese ausiliarie e le consorziate esecutrici, le cooptate, <u>nonché il progettista</u> <u>esterno indicato</u>, dovranno invece rendere le dichiarazioni integrative al DGUE utilizzando un distinto modulo, sempre messo a disposizione dalla Stazione appaltante, denominato "<u>Modello 2 - Dichiarazioni integrative al DGUE - Impresa consorziata esecutrice/ausiliaria/cooptata/progettista esterno indicato ". In particolare il progettista esterno indicato dichiara nel Modello 2 <u>il possesso</u> dei <u>requisiti richiesti dalla presente lettera di invito per i servizi di progettazione</u>, nonché l'accettazione dell'attività progettuale svolta in precedenza con particolare riferimento al progetto definitivo posto a base di gara.</u>

FIRMA DIGITALE DEL DGUE E DELLE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE

Sia il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), sia il modulo denominato "Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente", nonché i restanti moduli, inseriti sul sistema a cura dei concorrenti, devono essere debitamente compilati, e dovranno essere firmati digitalmente (formato PDF firmato digitalmente) dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore e, una volta firmati digitalmente, caricati dal concorrente sul sistema START.

Nell'ipotesi di firma digitale da parte di un procuratore speciale, dovrà inoltre essere inserita nel sistema una copia della procura, salva l'ipotesi in cui alla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, nel qual caso sarà sufficiente la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

PRECISAZIONE SUGLI OPERATORI ECONOMICI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEL DGUE E DELLE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE.

Il DGUE e il modulo denominato "<u>Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente</u>" devono essere presentati e sottoscritti da tutti gli operatori economici che concorrono alla presente gara, e quindi:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE: deve essere presentato un DGUE e un modulo "Modello 1 -







Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente" distinto per ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta. Il DGUE dovrà recare le informazioni richieste dalle Parti II^, III^, IV^ (con esclusione per i concorrenti con SOA della compilazione delle Sezioni B e C della Parte IV^) e VI.

Mediante il modulo "<u>Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE – concorrente</u>" ciascun operatore economico che partecipa alla procedura in forma congiunta dovrà, fra l'altro, rendere dichiarazione attestante: a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE¹¹. L'inserimento di tali documenti nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario;

- nel caso di **consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili:** il consorzio deve presentare il proprio DGUE, unitamente al modulo "<u>Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente</u>". Le **consorziate indicate come esecutrici** dovranno compilare, oltre al modulo "<u>Modello 2 - Dichiarazioni integrative al DGUE - Impresa consorziata esecutrice/ausiliaria/cooptata/progettista esterno indicato</u>", il proprio DGUE limitatamente alle Parti II^ Sezioni A e B, III^ e VI^. L'inserimento nel sistema START dei "DGUE" e dei moduli contenenti le dichiarazioni integrative al DGUE (modello 1 per il consorzio e modello 2 per la consorziata) avverrà a cura del Consorzio, che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema, in particolare quello del Consorzio nell'apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a queste dedicati¹²;

nel caso di cooptazione: il concorrente deve presentare il proprio DGUE, unitamente al modulo "Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente" nel quale dovrà dichiarare di associare in cooptazione altra impresa in qualità di cooptata, mentre l'impresa cooptata – che in tale qualità esegue lavori senza acquisire lo status di concorrente - dovrà compilare, oltre al modulo "Modello 2 - Dichiarazioni integrative al DGUE - Impresa consorziata esecutrice/ausiliaria/cooptata/progettista esterno indicato", il proprio DGUE (limitatamente alle Parti II^ Sezioni A e B, III^ e VI^), dichiarando di possedere i requisiti di cui all'art. 80 del Codice e che eseguirà i lavori per un importo non superiore al 20% dell'importo complessivo dell'appalto ed in ogni caso non superiore all'importo delle qualificazioni possedute, in conformità all'art. 92 co. 5 del DPR 207/10. L'inserimento nel sistema START dei "DGUE" e dei moduli contenenti le dichiarazioni integrative al DGUE (modello 1 per il concorrente e modello 2 per la cooptata) avverrà a cura del concorrente, che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema.

SOGGETTI CON RIFERIMENTO AI QUALI DEVE ESSERE RESA LA

N.B. Qualora un consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 del Codice (consorzio cooperativo, consorzio artigiano e consorzio stabile) partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario, l'inserimento di tutta la documentazione nel sistema avverrà a cura del soggetto indicato quale mandatario.



¹¹**N.B.: la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione** che verranno assunte dai concorrenti riuniti (in caso di RTI) o consorziati (in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui alla lettera e) dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016) deve essere invece dichiarata da ciascun concorrente riunito o consorziato **in sede di domanda di partecipazione.**





DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI MOTIVI DI ESCLUSIONE LEGATI A CONDANNE PENALI E A CAUSE OSTATIVE PREVISTE DALLA NORMATIVA ANTIMAFIA

Le dichiarazioni di insussistenza di motivi di esclusione legati a condanne penali devono riferirsi ai soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice e quindi:

- a) per le imprese individuali: a titolare e direttore tecnico;
- b) per le società in nome collettivo: a ciascun socio e direttore tecnico;
- c) per le società in accomandita semplice: ai soci accomandatari e al direttore tecnico;
- d) per le altre società o consorzi: ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, ai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro (si specifica che¹³: in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi; in presenza di socio unico persona giuridica, o, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, di socio di maggioranza persona giuridica, devono essere indicati tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 del citato art. 80 del Codice nell'ambito di tale persona giuridica; in caso di due soli soci, persone giuridiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 del citato art. 80 del Codice nell'ambito di ciascuna di tali persone giuridiche).

Le predette dichiarazioni devono riferirsi anche a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice, come sopra specificati, cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione della presente lettera di invito. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono riferirsi anche ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ai membri degli organi di direzione o di vigilanza o ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e ai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione della presente lettera di invito. Il sottoscrittore delle dichiarazioni di cui alla presente lettera è legittimato a dichiarare l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice con riferimento ai soggetti cessati dalla carica "per quanto a propria conoscenza".

Le dichiarazioni di cui all'art. 80 **comma 1** del Codice (motivi legati a condanne penali) devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, anche con riferimento ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice. In caso di sentenze di condanna, occorre integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati identificativi delle persone condannate, la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. In caso di sentenze di condanna, occorre inoltre indicare, se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning", ai sensi dell'art. 80, comma 7 del Codice); in tale ambito, se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, occorre indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.







Le dichiarazioni di cui all'art. 80 **comma 2** (cause ostative previste dalla normativa antimafia) del Codice devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, per sé, ed anche con riferimento a tutte le altre figure soggettive dell'operatore economico concorrente sottoposte alla verifica antimafia di cui all'art. 80, comma 3 del Codice.

Le dichiarazioni devono essere rese anche dal progettista indicato.

A.3) MODELLO "COMUNICAZIONE DATI IDENTIFICATIVI DEI TITOLARI EFFETTIVI" del concorrente e MODELLO "DICHIARAZIONE SULL'ASSENZA DEL CONFLITTO DI INTERESSI DEL TITOLARE EFFETTIVO", debitamente sottoscritti.

Si precisa che, ai sensi della normativa antiriciclaggio, tutti gli operatori economici, fatta eccezione per le imprese individuali, hanno un titolare effettivo, che deve pertanto essere identificato e comunicato.

Ogni titolare effettivo indicato, dovrà rendere specifica dichiarazione in ordine all'assenza di conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura del concorrente. Detta dichiarazione potrà essere resa utilizzando il modello "DICHIARAZIONE SULL'ASSENZA DEL CONFLITTO DI INTERESSI DEL TITOLARE EFFETTIVO" messo a disposizione da questa stazione appaltante.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) la comunicazione e le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere presentate da tutti gli operatori economici che fanno parte del Raggruppamento.

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO E DICHIARAZIONI SULL'ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI

Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 e del D.Lgs. n.125 del 2019, vi sono tre criteri alternativi per l'individuazione del titolare effettivo:

- 1. criterio dell'assetto proprietario: il titolare/i effettivo/i è individuata nella persona o nelle persone che detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;
- 2. criterio del controllo: sulla base di questo criterio il titolare effettivo è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita maggiore influenza all'interno del panorama degli shareholders.
- 3. criterio residuale: se non sono stati individuabili titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.

A.4) DOCUMENTO "PASSOE" relativo al concorrente, debitamente sottoscritto.

Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., il PASSOE dovrà contenere l'elenco di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, il consorzio ordinario di concorrenti, il GEIE, nonché <u>delle eventuali imprese ausiliarie</u>, ed essere firmato digitalmente da <u>tutte</u> le Imprese indicate nell'elenco. Il PASSOE sarà inserito a sistema dalla mandataria.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dovranno essere inserite nel PASSOE del concorrente anche le imprese consorziate esecutrici, con relativa firma digitale.







Dovranno essere, inoltre, inseriti nel PASSOE del concorrente, in aggiunta al concorrente, con firma digitale del rappresentante legale o procuratore di ciascun soggetto i professionisti esterni di cui all'art. 46 co.1 indicati o associati in raggruppamento ai fini della progettazione.

Nel caso di cooptazione dovrà essere inserita nel PASSOE del concorrente cooptante anche l'impresa cooptata, con relativa firma digitale. Ai fini della creazione del PASSOE, si evidenzia che lo stesso dovrà essere generato con il ruolo di "mandataria in RTI" per il concorrente e con il ruolo di "mandante del RTI" per l'impresa cooptata, come da chiarimenti sito ANAC (alla sezione "N-Creazione Pass Operatore Economici", FAQ N.15). Trattandosi di strumento necessario per l'espletamento dei controlli, qualora il PASSOE non fosse prodotto, o quello presentato non fosse conforme, sarà attivata nei confronti del concorrente la procedura di soccorso istruttorio di cui al successivo articolo 14, con assegnazione di un termine, **a pena di esclusione**, per la produzione o l'integrazione del PASSOE.

A.5) (Per i raggruppamenti temporanei già costituiti) **MANDATO COLLETTIVO** irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in copia, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

A.6) (Nel caso di consorzio ordinario di concorrenti¹⁴ o GEIE già costituiti:

- a) **ATTO COSTITUTIVO** e statuto del consorzio o GEIE, in copia, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- b) **<u>DICHIARAZIONE</u>** in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati o raggruppati.

A.7) (per i soli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti) **COPIA DELL'ULTIMO RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE** redatto ai sensi dell'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità), con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Si precisa che, in caso di partecipazione in forma associata, copia del predetto rapporto deve essere presentata da ciascuna delle seguenti imprese, sempre che su di essa incomba l'obbligo di redazione del rapporto:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande (del Consorzio ordinario) o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- c. dal Consorzio (di cui alle lett. b) e c) del comma 2 art 45 del Codice) e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

A.8) DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 89, COMMA 1, DEL CODICE

¹⁴**N.B.**: quanto indicato nel punto A.6 è richiesto <u>solo</u> nell'ipotesi di consorzio <u>ordinario</u> di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e <u>non</u> nelle diverse ipotesi di consorzio di cui alla lettera b) e c) del citato art. 45, comma 2.







Il concorrente, nel caso in cui si avvalga, in relazione al presente appalto, dei requisiti di altro soggetto, c.d. impresa ausiliaria, deve indicare nel **DGUE**:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento.

Il partecipante deve **inserire nell'apposito spazio** del sistema telematico il <u>CONTRATTO DI AVVALIMENTO</u>, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016), in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Tale contratto contiene, a <u>pena di nullità</u>:

- oggetto e specificazione dei requisiti forniti;
- risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc.) messi a disposizione dall'impresa ausiliaria per l'esecuzione dell'appalto, in modo determinato e specifico;
- durata:
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Detto contratto deve essere prodotto, in alternativa:

- come documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dai contraenti;
- come copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal notaio o da altro pubblico ufficiale mediante apposizione di propria firma digitale (art. 22, comma 1 e 2, del d.lgs. 82/2005). N.B. La conformità all'originale non potrà essere attestata dal rappresentante legale dell'impresa concorrente, ma da un pubblico ufficiale. L'impresa ausiliaria, indicata dall'operatore economico, deve:
- produrre un proprio **DGUE**;
- rendere, <u>utilizzando un apposito modulo</u>, denominato "<u>Modello 2 Dichiarazioni integrative al DGUE Impresa consorziata esecutrice/ausiliaria/cooptata/progettista esterno indicato</u>", disponibile nella documentazione di gara, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), ivi compresa la dichiarazione relativa al possesso delle risorse e dei requisiti tecnici di cui è carente il concorrente nonché la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie (personale, attrezzature, etc.) di cui è carente il concorrente.

Il DGUE, il modulo "<u>Modello 2 - Dichiarazioni integrative al DGUE - Impresa consorziata esecutrice/ausiliaria/cooptata/progettista esterno indicato</u>", compilati e sottoscritti ciascuno dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale, devono essere inseriti nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

A.9) <u>RICEVUTA DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE</u> DELL'ANAC di cui al successivo punto 20.

A.10) MODELLO R- REFERENZE PROFESSIONALI, con il quale il progettista espone i servizi di cui all'art. 13 della presente lettera di invito, in alternativa alla







dichiarazione da rendere nel DGUE parte IV^sezione C punto 1b). Tale Modulo R deve essere firmato, altresì, dal concorrente con SOA di progettazione e costruzione che si avvalga del proprio staff di progettazione per il servizio di progettazione. In caso di progettista esterno indicato o associato il Modulo R è sottoscritto digitalmente dal rappresentante legale o procuratore dell'operatore economico progettista esterno indicato o associato in raggruppamento ed inserito dal concorrente sul sistema Start.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DOCUMENTI (INCLUSA L'OFFERTA ECONOMICA) NEL SISTEMA.

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB.

I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:

- PDF/ PDF/ A per i documenti di testo;
- PDF /A e JPG per le immagini.

La Stazione Appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di *form* on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del *form* on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all'offerta economica, alla domanda di partecipazione.

La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

Articolo 19. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del "DGUE", dei moduli contenenti le dichiarazioni integrative al DGUE e dei restanti modelli, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

In generale si evidenzia che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara (a mero titolo esemplificativo, non è sanabile, ed è causa di esclusione, la mancata espressione in gara della volontà di ricorso al subappalto qualificante, in quanto trattasi di requisito di partecipazione);
- l'omessa o incompleta nonché l'irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità<u>=</u>del DGUE e della domanda sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge n.
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se il citato documento è preesistente e comprovabile con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione della ricevuta di pagamento del contributo ANAC è sanabile a







condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e l'omessa attestazione della trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità; si precisa che il soccorso istruttorio opererà solo se il rapporto e la relativa attestazione sono antecedenti il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle offerte¹⁵;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa dichiarazione sull'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 della presente lettera di invito¹⁶.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine non superiore a **5 giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di **esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Articolo 20. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC¹⁷

I concorrenti dovranno effettuare, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021, "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022", pubblicata al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-830-del-21-dicembre-2021¹⁸.

¹⁸ Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac



44

¹⁵ Paragrafo 3 delle Linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021.

¹⁶ Cfr. Bando tipo ANAC n. 1 − 2021 approvato con delibera Delibera numero 332 del 20 luglio 2022 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 181 del 4 agosto 2022).

¹⁷L'art. 1, comma 67 legge 266/2005, stabilisce l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche.





In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. All'esito del soccorso istruttorio, in caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

Articolo 21. VINCOLATIVITA' DELL'OFFERTA E OFFERTE INAMMISSIBILI

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta stessa.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte parziali, plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara ai sensi dell'art. 59, comma 3 e comma 4 del Codice.

Articolo 22. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Per presentare l'offerta economica mediante indicazione del **ribasso percentuale**, **unico per la progettazione e i lavori**, con l'indicazione di numero tre decimali, sull'**importo soggetto a ribasso d'asta di € 1.408.728,11**, il soggetto concorrente dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare il *form* on-line;
- Scaricare sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- Inserire nel sistema il documento "offerta economica".
- L'offerta economica, quindi, dovrà contenere a pena di esclusione:
- 1) il **prezzo complessivo offerto** per l'appalto, in cifre, IVA esclusa;
- **2)** il **ribasso percentuale offerto** da applicare sull'importo a base di gara, in cifre, IVA esclusa;
- 3) i costi aziendali dell'offerente stimati concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice (c.d. oneri aziendali della sicurezza);
- **4) i costi della manodopera dell'offerente**, in cifre, relativi al personale stimato nell'esecuzione del contratto oggetto del presente affidamento. Si precisa che:
- quanto agli **oneri aziendali della sicurezza**, che essi si identificano nei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sostenuti *ex lege* dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa, commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo







esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque, diversi da quelli da interferenze. Gli oneri aziendali concernenti la sicurezza che devono essere indicati nell'offerta economica sono quindi quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, imputati allo specifico appalto. La quantificazione di tali oneri è rimessa ad ogni partecipante alla gara, che deve indicarli a pena di **esclusione**, all'interno della propria offerta economica, nell'appositi "form online". L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità degli oneri della sicurezza afferenti all'impresa, ai sensi del comma 5 lett. c) dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., indicati dai concorrenti in sede di presentazione dell'offerta, richiedendo il dettaglio delle voci che li compongono;

- quanto ai **costi della manodopera** indicati dall'offerente, che essi non dovranno essere inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'<u>art. 23 comma 16</u> del Codice. La stazione appaltante procederà, prima dell'aggiudicazione, a verificare il rispetto di quanto sopra rispetto al concorrente primo in graduatoria. In tale caso ove sia ravvisato che i costi della manodopera siano inferiori a quanto previsto all'<u>art. 97 comma 5 lettera d</u>) del Codice sarà richiesto per iscritto, all'offerente, tramite pec, spiegazioni, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni. Ove fosse confermato che i costi della manodopera dell'offerente siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23 comma 16 del Codice, la stazione appaltante escluderà l'offerta del concorrente in quanto anormalmente bassa.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (in tale ultimo caso dovrà essere inserito a sistema copia della relativa procura).

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da consorzio non ancora costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

Articolo 23. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, INDIVIDUAZIONE DELLA SOGLIA DI ANOMALIA ED ESCLUSIONE AUTOMATICA

L'appalto sarà aggiudicato con il **criterio del minor prezzo**, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del Codice.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia **pari o superiore a 5**, così come stabilito dalla disciplina transitoria di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020, la stazione appaltante farà ricorso all'**esclusione automatica** dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata, mediante il calcolo previsto rispettivamente:

- dal <u>comma 2 dell'art. 97 del Codice</u>, se il numero delle offerte ammesse sia **pari o** superiore a 15:
- dal <u>comma 2-bis</u> del <u>medesimo articolo</u>, se il numero delle offerte ammesse sia **inferiore a 15.**

Il calcolo verrà svolto <u>automaticamente dal sistema START</u> secondo le indicazioni riportate sulla piattaforma telematica, nell'area *Istruzioni*, sezione "Manuali utilizzo funzionalità START", voce "Decimali nel calcolo della soglia di anomalia".







Articolo 24. SEDUTE DI GARA

La prima seduta della presente gara avrà luogo il giorno 30/01/2023, alle ore 9:00, salvo impedimenti, mediante l'utilizzo della piattaforma telematica START e si svolgerà mediante videoconferenza (a mezzo Microsoft Teams).

Ciascun offerente sarà invitato a partecipare, previo invito alla e.mail di profilazione risultante dalla Piattaforma di Start.

Qualora il concorrente destinatario dell'invito ritenesse di indicare, in via sostitutiva o aggiuntiva, altro soggetto, dovrà comunicare il nominativo da invitare e la sua e.mail nell'Area "Comunicazioni" di START, entro e non oltre le ore 8.30 del giorno 30/01/2023; in tale ultimo caso l'invito sarà inoltrato alla e.mail indicata in tale comunicazione.

Nel corso della seduta, come esplicitato nel successivo articolo 20, sarà fra l'altro verificata la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, ed il provvedimento che all'esito di tale verifica dispone le ammissioni/esclusioni, ai sensi del comma 2 bis, dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, sarà comunicato via pec a tutti i partecipanti e pubblicato sul profilo del committente.

Articolo 25. SVOLGIMENTO DELLA GARA A) VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta di gara, il soggetto deputato all'espletamento della gara ai sensi dell'art. 37 del Regolamento comunale generale per l'attività contrattuale (di seguito il soggetto deputato all'espletamento della gara), procederà:

- a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate rispetto a quanto richiesto nella presente lettera di invito;
- b) a verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere il consorzio e il consorziato:
- d) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara;
- e) a verificare il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, procedendo all'**esclusione** dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti;
- f) ad effettuare la segnalazione per la valutazione della sussistenza della presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, di cui al comma 12 dell'art. 80 del Codice, all'ANAC, nonché agli organi competenti in base alle norme vigenti;
- g) ad attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 19;
- i) a redigere apposito/i verbale/i relativo alle attività svolte;
- l) ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara;
- m) ad effettuare, nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, il calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 del Codice, come indicato nel precedente paragrafo 23.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i







documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Qualora sia accertato, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, o che ricorrano gli estremi di cui all'art. 59 comma 4, lett. b, Codice, si procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.

I provvedimenti di ammissione e di esclusione saranno comunicati mediante pec ai concorrenti ai sensi dell'art. 76, comma 2 bis, del Codice. Le informazioni agli offerenti di cui all'art. 76 comma 5 del Codice saranno comunicate mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri;

B) APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE E INDIVIDUAZIONE DEL MIGLIORE OFFERENTE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà all'apertura delle offerte economiche e alla verifica della loro regolarità formale.

Procederà in tale sede a disporre l'**esclusione** del concorrente qualora ricorra uno dei seguenti casi:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, per cui si ritengono sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà infine ad individuare il miglior offerente, come segue:

- qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, dopo aver effettuato il calcolo della soglia di anomalia ai sensi del precedente paragrafo 23, si procederà all'esclusione automatica delle offerte individuate come anomale e pertanto sarà individuata come migliore offerta quella con il ribasso più alto non anomalo;
- qualora infine il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, non si procederà al calcolo della soglia di anomalia e sarà individuata come migliore offerta quella con il ribasso più alto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di cui all'art. 97, comma 6 ultimo periodo del Codice, di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. La verifica di congruità è rimessa al RUP.

In ogni caso il soggetto deputato all'espletamento della gara approverà, dopo aver individuato il concorrente che ha presentato la migliore offerta, la documentazione economica al fine di permettere al Sistema START di formulare la classifica della gara.

L'individuazione del miglior offerente che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo concorrente e sarà subordinata a tutte le verifiche e gli accertamenti di legge.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all'espletamento della gara chiuderà la seduta e trasmetterà al RUP gli atti e documenti della gara ai fini degli adempimenti sopra indicati.







Articolo 26. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, ai sensi degli artt. 32, comma 5, del Codice, aggiudica l'appalto. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta, purché valida.

L'Amministrazione si riserva ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta presentata risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Una volta disposta l'aggiudicazione, ne sarà data comunicazione a tutti i concorrenti, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. Unitamente alla comunicazione di aggiudicazione saranno trasmessi tutti i verbali di gara, mentre sul profilo del committente sarà pubblicato solo l'elenco dei verbali, conformemente alla delibera ANAC n. 1310/2016. L'esito della gara sarà disponibile, successivamente all'aggiudicazione, all'indirizzo https://affidamenti.comune.fi.it/node/10801.

Articolo 27. VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del Servizio FVOE - Fascicolo virtuale dell'operatore economico.

I controlli verranno effettuati sul concorrente e, in caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, sull'impresa consorziata indicata come esecutrice, sull'eventuale cooptata, nonché sull'impresa ausiliaria, anche nei casi di cui all'art.110 commi 4 e 6 del Codice, e sull'eventuale progettista esterno incaricato.

Ai fini della comprova del rispetto delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 (c.d. clausola di pantouflage), al miglior offerente sarà richiesto di produrre l'elenco dei dipendenti e consulenti nei tre anni antecedenti alla data di scadenza di presentazione delle offerte.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC.

La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, nei suoi confronti alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Articolo 28. CONTROLLI ANTIMAFIA

La stipulazione del contratto è subordinata alle verifiche antimafia di cui all'art. 3 del D.L 76/2020 (cd. D.L. semplificazioni).

Il controllo antimafia verrà eseguito nel rispetto dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici sottoscritta dal Comune di Firenze in data 10/10/2019), tramite Banca Dati Nazionale Antimafia, fatta salva la consultazione della c.d. White List, ai sensi dell'art. 52 bis L. 190/2012, dell'art. 3 bis del DPR 18/04/2013, come aggiornato dal d.p.c.m. 24/11/2016, e dell'art.3 DL 76/2020.







po'5A seguito del suddetto controllo, la stazione appaltante procederà alla stipula del contratto, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Articolo 29. STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo i casi previsti al medesimo articolo, comma 10, lettera a).

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata. La stipula dovrà aver luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, purché comunque giustificato dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali relativi alla stipulazione del contratto.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel Codice di comportamento e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questa stazione appaltante.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita inoltre, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Articolo 30. CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 11/04/2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentante sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art.







47, comma 6 del citato DL 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 29/07/2021, n. 108 e di cui all'art. 11 bis del Capitolato speciale, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

Ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, del D.L. n. 77/2021, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L.12/03/1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 47, comma 6 del citato D.L. 77/2021,e di cui all'art. all'art. 20, comma 5 lett. b) del Capitolato, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso.

Articolo 31. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal presente appalto sono devolute alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Firenze, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. Ai sensi dell'art. 209 comma 2 del Codice, si dà atto che, come previsto nel Capitolato speciale d'appalto, il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal D.Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati dall'art. 120 del citato D.Lgs. 104/2010.

Articolo 32. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali (*General Data Protection Regulation* - GDPR) nell'ambito della presente gara.

L'informativa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 è consultabile nel sito istituzionale del Comune di Firenze al seguente indirizzo: https://www.comune.fi.it/index.php/pagina/privacy ed è inclusa nella documentazione di gara inserita sulla piattaforma START.

Articolo 33. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 53 del Codice e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla L. n. 241/1990 e successive modificazioni.

L'accesso potrà essere effettuato, previa richiesta scritta, al seguente indirizzo pec: ammopereelavoripubblici@pec.comune.fi.it.

La Dirigente del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici

Dott.ssa Rita Mantovani

